

*#Al comma 1 capoverso, sostituire la parole da: o per riassunto fino alla fine del capoverso con le seguenti: , degli atti non più coperti dal segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».*

**3. 300. La Commissione.**

EMENDAMENTO


4 All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1 bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».

LA COMMISSIONE



3.301

EMENDAMENTO

*comma 3, captivo, elica,*  
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «riprese visive» sono inserite le seguenti parole: « , captative di conversazioni o comunicazioni, »

LA COMMISSIONE

4.300 -

3

*#Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire la parola: uno con le seguenti: da sei mesi.*

**16. 300.** La Commissione.